

TESTO UFFICIALE
TEXTE OFFICIEL

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 15 novembre 2004, n. 27.

Disposizioni in materia di sicurezza sulle aree destinate alla pratica degli sport invernali. Modificazioni alla legge regionale 17 marzo 1992, n. 9 (Norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di sci), da ultimo modificata dalla legge regionale 15 dicembre 2000, n. 34.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1
(Finalità ed oggetto)

1. Al fine di garantire adeguati livelli di salvaguardia dell'incolumità degli utenti nella pratica degli sport invernali e nella frequentazione delle aree e dei percorsi sciistici, la presente legge detta nuove disposizioni in materia di sicurezza delle piste di sci, in armonia con i principi di cui alla legge 24 dicembre 2003, n. 363 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo).

Art. 2
(Individuazione delle aree sciabili)

1. La classificazione delle piste di sci effettuata ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 17 marzo 1992, n. 9 (Norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di sci) equivale ad ogni effetto all'individuazione delle aree sciabili attrezzate di cui all'articolo 2 della l. 363/2003.

Art. 3
(Individuazione di aree a specifica destinazione)

1. Al fine di garantire la sicurezza degli utenti, la Regione, su istanza dei gestori delle piste di sci, individua inoltre:
 - a) le aree a specifica destinazione per la pratica delle attività con attrezzi quali la slitta e lo slittino;

PREMIÈRE PARTIE

LOIS ET RÈGLEMENTS

Loi régionale n° 27 du 15 novembre 2004,

portant dispositions en matière de sécurité sur les domaines destinés à la pratique des sports d'hiver et modifications de la loi régionale n° 9 du 17 mars 1992, relative à l'exploitation des pistes de ski affectées à l'usage public, modifiée en dernier ressort par la loi régionale n° 34 du 15 décembre 2000.

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

la loi dont la teneur suit :

Art. 1^{er}
(Buts et objet)

1. Aux fins de la préservation de l'intégrité des usagers qui pratiquent les sports d'hiver et fréquentent les espaces et les parcours skiabiles, la présente loi établit les nouvelles dispositions en matière de sécurité des pistes de ski, conformément aux principes visés à la loi n° 363 du 24 décembre 2003 (Dispositions en matière de sécurité de la pratique des sports de glisse d'hiver).

Art. 2
(Délimitation des espaces skiabiles)

1. La classification des pistes de ski au sens de l'art. 3 de la loi régionale n° 9 du 17 mars 1992, relative à l'exploitation des pistes de ski affectées à l'usage public, vaut de plein droit délimitation des espaces skiabiles équipés au sens de l'art. 2 de la loi n° 363/2003.

Art. 3
(Délimitation des espaces à destination spécifique)

1. Afin de garantir la sécurité des usagers, la Région procède, à la demande des exploitants des pistes de ski, à la délimitation :
 - a) Des espaces spécialement destinés à la pratique des

- b) le aree interdette, anche temporaneamente, alla pratica dello snowboard;
 - c) le aree riservate alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard;
 - d) i tratti di pista da riservare, a richiesta e temporaneamente, agli allenamenti di sci e di snowboard agonistico.
2. L'individuazione delle aree e delle piste di cui al comma 1, lettere c) e d), avviene sentiti i Comuni interessati.
 3. Le istanze, corredate della documentazione stabilita con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di piste di sci, sono inoltrate alla predetta struttura che, dopo averne verificata la regolarità e la completezza, le trasmette all'esame della Commissione tecnico-consultiva per le piste di sci, di cui all'articolo 6 della l.r. 9/1992, per il parere di competenza.
 4. Acquisito il parere della Commissione, l'assessore regionale competente in materia di impianti sportivi provvede, con proprio decreto, all'individuazione delle aree e delle piste di cui al comma 1.

Art. 4
(Requisiti tecnici)

1. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, i requisiti tecnici che debbono essere posseduti, ai fini dell'individuazione, dalle aree e dalle piste di cui all'articolo 3, comma 1.
2. La Giunta regionale disciplina, inoltre, con propria deliberazione, ogni altro adempimento o aspetto relativo al procedimento di individuazione delle aree e delle piste di cui agli articoli 2 e 3, comma 1.
3. Le deliberazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 5
(Transito e risalita)

1. È vietato percorrere a piedi le piste di sci, salvo i casi di urgente necessità.
2. Chi percorre la pista senza sci deve, comunque, tenersi ai bordi, dando la precedenza ai mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti, consentendone la loro agevole e rapida circolazione.
3. In occasione di gare è fatto divieto a chiunque, con l'esclusione dei soggetti individuati dall'organizzazione, di sorpassare i limiti segnalati, sostare sulla pista di gara o percorrerla.
4. La risalita di piste con gli sci ai piedi è vietata. Essa è

- sports de glisse avec des équipements tels la luge ;
- b) Des espaces temporairement ou définitivement interdits à la pratique du snowboard ;
 - c) Des espaces réservés aux évolutions acrobatiques avec les skis et le snowboard ;
 - d) Des tronçons de piste susceptibles d'être temporairement réservés, à la demande des intéressés, aux entraînements de ski et de snowboard de compétition.

2. La délimitation des espaces et des pistes au sens des lettres c) et d) du premier alinéa du présent article est effectuée les Communes concernées entendues.
3. Les exploitants déposent leurs demandes, assorties de la documentation établie par acte du dirigeant de la structure régionale compétente en matière de pistes de ski, auprès de ladite structure, qui les transmet après s'être assurée de leur régularité à la Commission technique et consultative chargée des pistes de ski visée à l'art. 6 de la LR n° 9/1992, pour avis.
4. Une fois obtenu l'avis de ladite Commission, l'assesseur régional compétent en matière d'installations sportives pourvoit, par arrêté, à la délimitation des espaces et des pistes au sens du premier alinéa du présent article.

Art. 4
(Conditions techniques)

1. Le Gouvernement régional fixe par délibération les conditions techniques requises aux fins de la délimitation des espaces et des pistes visées au premier alinéa de l'art. 3 de la présente loi.
2. Le Gouvernement régional régit par délibération tous les autres aspects et obligations concernant la procédure de délimitation des espaces et des pistes visés à l'art. 2 et au premier alinéa de l'art. 3 ci-dessus.
3. Les délibérations visées au premier et au deuxième alinéa du présent article sont publiées au Bulletin officiel de la Région.

Art. 5
(Circulation sur les pistes)

1. Il est interdit de parcourir les pistes de ski à pied, sauf en cas de nécessité urgente.
2. Quiconque parcourt une piste à pied doit toujours utiliser le bord de celle-ci et donner la priorité aux engins de service et d'entretien des pistes et des installations, en prenant garde à ne pas entraver la circulation aisée et rapide des engins.
3. Lors des compétitions, seules les personnes autorisées par l'organisation peuvent franchir les limites signalées, parcourir la piste de compétition et s'y arrêter.
4. Il est interdit de remonter une piste à skis, sauf en cas

tuttavia consentita, previa autorizzazione del gestore della pista, o, in mancanza di tale autorizzazione, nei soli casi di urgente necessità, e deve comunque avvenire ai bordi della pista, avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e nel rispetto di ogni eventuale prescrizione adottata dal gestore della pista.

Art. 6
(Mezzi meccanici)

1. Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, è inibito ai mezzi meccanici l'utilizzo delle piste di sci.
2. I mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti possono accedervi solo fuori dell'orario di apertura, salvo i casi di necessità e urgenza e, comunque, con l'utilizzo di appositi congegni di segnaletica luminosa ed acustica.
3. Fuori dell'orario di apertura è inoltre consentito, previa autorizzazione del gestore della pista, l'uso di mezzi meccanici per raggiungere pubblici esercizi o abitazioni private non altrimenti raggiungibili.

Art. 7
(Sci fuori pista e sci-alpinismo)

1. Il concessionario degli impianti funiviari e il gestore delle piste di sci non sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi o al di fuori delle aree e delle piste individuate ai sensi dell'articolo 3 della presente legge e della l.r. 9/1992.
2. I soggetti che praticano lo sci-alpinismo devono sempre munirsi di appositi sistemi elettronici per garantire un idoneo e tempestivo intervento di soccorso.

Art. 8
(Obbligo di utilizzo del casco protettivo)

1. Nell'esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard è fatto obbligo ai minori di quattordici anni di indossare un casco protettivo conforme alle caratteristiche stabilite ai sensi dell'articolo 8 della l. 363/2003.
2. L'obbligo di cui al comma 1 non trova applicazione lungo le piste dei comprensori sciistici transfrontalieri ricomprendenti il territorio regionale da parte di chi sia munito di un titolo di trasporto emesso all'estero.

Art. 9
(Uso dell'elicottero)

1. Fatti salvi i compiti spettanti al servizio sanitario regionale e alla protezione civile, i gestori delle piste, nell'ambito dei compiti organizzativi e gestionali loro affidati per finalità di soccorso ai sensi dell'articolo 2

d'autorisation préalable de l'exploitant de ladite piste ou, à défaut d'autorisation, en cas de nécessité urgente. En l'occurrence, il y a lieu d'utiliser le bord de la piste, en prenant garde à éviter tout risque pour la sécurité des skieurs et à respecter les prescriptions imposées par l'exploitant de la piste.

Art. 6
(Engins mécaniques)

1. Sans préjudice des dispositions visées au deuxième et au troisième alinéa du présent article, les engins mécaniques ne peuvent utiliser les pistes de ski.
2. Les engins de service et d'entretien des pistes et des installations peuvent accéder aux pistes uniquement lorsqu'elles sont fermées, sauf en cas de nécessité urgente et, en tout état de cause, à condition qu'ils utilisent des dispositifs de signalisation lumineuse et sonore.
3. Lorsque les pistes sont fermées, des engins mécaniques peuvent être utilisés pour desservir les établissements d'hôtellerie et de restauration et les maisons particulières qui ne peuvent être atteintes autrement, et ce, sur autorisation préalable de l'exploitant des pistes.

Art. 7
(Ski hors piste et ski-alpinisme)

1. Le concessionnaire des remontées mécaniques et l'exploitant des pistes ne sont pas responsables des accidents susceptibles de survenir sur les tracés hors piste desservis par lesdites remontées ou en dehors des espaces et des pistes délimités au sens de l'art. 3 de la présente loi et de la LR n° 9/1992.
2. Les randonneurs qui pratiquent le ski-alpinisme doivent toujours être équipés des dispositifs électroniques destinés à garantir l'intervention correcte et immédiate des secours.

Art. 8
(Casque obligatoire)

1. Les mineurs de moins de quatorze ans qui pratiquent le ski alpin et le snowboard sont tenus de porter un casque de protection réunissant les conditions visées à l'art. 8 de la loi n° 363/2003.
2. Sur les pistes des domaines skiables transfrontaliers comprenant des portions de territoire valdôtain, l'obligation de porter un casque de protection au sens du premier alinéa du présent article ne s'applique pas aux skieurs munis d'un titre de transport acheté à l'étranger.

Art. 9
(Utilisation des hélicoptères)

1. Sans préjudice des fonctions relevant du Service sanitaire régional et de la Protection civile, les exploitants des pistes ont la faculté, sur les espaces skiables de leur ressort et dans le cadre de leurs attributions en matière

della legge regionale 12 novembre 2001, n. 32 (Finanziamenti regionali per l'effettuazione del servizio di soccorso sulle piste di sci di discesa), possono organizzare, nelle aree sciabili da essi gestite e senza oneri a carico della Regione, un'attività di trasporto non medicalizzato mediante l'uso di elicottero.

2. Le modalità e le condizioni di rilascio delle autorizzazioni per l'organizzazione e l'effettuazione del servizio di cui al comma 1 sono definite con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta del Presidente della Regione, d'intesa con gli assessori regionali competenti in materia di trasporti e di protezione civile.

Art. 10
(Vigilanza e sanzioni)

1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7, comma 2, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 20 a euro 250. Per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 8 si applicano le sanzioni previste dalla l. 363/2003.
2. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), da ultimo modificata dal decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205).
3. La vigilanza sull'osservanza della presente legge e l'irrogazione delle relative sanzioni sono affidate, oltre che alle forze di polizia, ai Comuni, che vi provvedono tramite i corpi di polizia locale, e al Corpo forestale della Valle d'Aosta.

Art. 11
(Modificazioni alla l.r. 9/1992)

1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 9/1992, è aggiunta la seguente:
«cbis) l'individuazione delle aree e delle piste di sci a garanzia della sicurezza degli utenti.».
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 9/1992, è inserito il seguente:
«2bis. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 20 a euro 250.».
3. Il comma 3 dell'articolo 12 della l.r. 9/1992 è sostituito dal seguente:
d'organisation et de gestion des secours visées à la loi

régionale n° 32 du 12 novembre 2001 portant financement régional du service de secours sur les pistes de ski alpin, de mettre sur pied, sans frais à la charge de la Région, un service de transport non médicalisé par hélicoptère.

2. Les modalités et les conditions de délivrance des autorisations d'organisation et de gestion du service de transport visé au premier alinéa du présent article sont définies par délibération du Gouvernement régional prise sur proposition du président de la Région, les assesseurs régionaux compétents en matière de transports et de protection civile entendus.

Art. 10
(Sanctions et contrôle)

1. Quiconque violerait les dispositions visées aux art. 5 et 6 et au deuxième alinéa de l'art. 7 de la présente loi est passible d'une sanction administrative de nature pécuniaire allant de 20 à 250 euros. En cas de violation des dispositions visées à l'art. 8 ci-dessus, il est fait application des sanctions prévues par la loi n° 363/2003.
2. Aux fins de l'application des sanctions visées au premier alinéa du présent article, il y a lieu de respecter les dispositions de la loi n° 689 du 24 novembre 1981 modifiant le système pénal, modifiée en dernier ressort par le décret législatif n° 507 du 30 décembre 1999 portant dépenalisation des délits mineurs et réforme du système des sanctions, aux termes de l'art. 1^{er} de la loi n° 205 du 25 juin 1999.
3. Le contrôle du respect des dispositions de la présente loi et l'application des sanctions y afférentes sont confiées non seulement aux forces de police, mais également aux Communes, qui y pourvoient par l'intermédiaire des corps de police locale, et au Corps forestier de la Vallée d'Aoste.

Art. 11
(Modifications de la LR n° 9/1992)

1. Après la lettre c) du premier alinéa de l'art. 7 de la LR n° 9/1992, est ajoutée la lettre rédigée comme suit :
« c bis) la délimitation des espaces et des pistes de ski, aux fins de la sauvegarde de la sécurité des usagers. »
2. Après le deuxième alinéa de l'art. 12 de la LR n° 9/1992, est ajouté l'alinéa rédigé comme suit :
« 2 bis. Quiconque violerait les dispositions visées à l'art. 4 de la présente loi est passible d'une sanction administrative de nature pécuniaire allant de 20 à 250 euros. »
3. Le troisième alinéa de l'art. 12 de la LR n° 9/1992 est remplacé comme suit :

«3. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 20 a euro 250.».

Art. 12
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle Aosta.

Aosta, 15 novembre 2004.

Il Presidente
PERRIN

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 40

- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 2275 del 05.07.2004);
- presentato al Consiglio regionale in data 08.07.2004;
- assegnato alle Commissioni consiliari permanenti II e V in data 09.07.2004;
- esaminato dalla V Commissione consiliare permanente in data 15.10.2004, nuovo testo della Commissione e relazione del Consigliere MAQUIGNAZ;
- esaminato dalla II Commissione consiliare permanente in data 18.10.2004, nuovo testo della V Commissione e relazione del Consigliere VIÉRIN Adriana;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 03.11.2004, con deliberazione n. 929/XII;
- trasmesso al Presidente della Regione in data 10 novembre 2004.

Le seguenti note, redatte a cura del Servizio del Bollettino ufficiale hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE ALLA LEGGE REGIONALE
15 NOVEMBRE 2004, N. 27

Nota all'articolo 2:

« 3. Quiconque violerait les dispositions visées à l'art. 11 de la présente loi est passible d'une sanction administrative de nature pécuniaire allant de 20 à 250 euros. »

Art. 12
(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 15 novembre 2004.

Le président,
Carlo PERRIN

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Projet de loi n° 40

- à l'initiative du Gouvernement régional (délibération n° 2275 du 05.07.2004) ;
- présenté au Conseil régional en date du 08.07.2004 ;
- soumis aux Commissions permanentes du Conseil II^{ème} et V^{ème} en date du 09.07.2004 ;
- examiné par la V^{ème} Commission permanente du Conseil – avis en date du 15.10.2004 – nouveau texte de la Commission et rapport du Conseiller MAQUIGNAZ ;
- examiné par la II^{ème} Commission permanente du Conseil – avis en date du 18.10.2004 – nouveau texte de la V^{ème} Commission et rapport du Conseiller VIÉRIN Adriana ;
- approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 03.11.2004, délibération n° 929/XII ;
- transmis au Président de la Région en date du 10 novembre 2004.

(1) L'articolo 3 della legge regionale 17 marzo 1992, n. 9 prevede quanto segue:

«Art. 3
(Classificazione delle piste di discesa
e delle piste di fondo)

1. L'apertura al pubblico di piste di sci di discesa e di fondo è subordinata a classificazione delle piste stesse, da effettuarsi secondo i criteri e previa verifica dei requisiti tecnici

- di cui all'allegato A.
2. Ai fini della classificazione le piste realizzate dopo l'entrata in vigore della legge regionale 4 marzo 1991, n. 6, concernente "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale", devono essere compatibili con tale normativa.
 3. Hanno titolo a presentare la domanda di classificazione:
 - a) per le piste di discesa, il gestore degli impianti di trasporto a fune posti a servizio delle piste stesse;
 - b) per le piste di fondo, il soggetto che ne assicura la manutenzione e battitura.
 4. Il soggetto richiedente la classificazione assume, a classificazione avvenuta, la funzione di gestore della pista classificata.
 5. La domanda di classificazione è presentata al servizio competente dell'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali, corredata dalla seguente documentazione in triplice copia:
 - a) planimetria a curve di livello, in scala 1: 10.000, del comprensorio sciistico con indicazione del complesso delle piste, nonché degli impianti, delle infrastrutture e dei servizi ad esse funzionali, con riferimento anche ad eventuali sviluppo programmati;
 - b) planimetria a curve di livello, in scala minima non minore a 1: 4.000, di ogni singola pista sulla quale deve essere riportato:
 - 1) l'esatto tracciato della pista e dei collegamenti ad altre piste, anche di soggetti differenti;
 - 2) i tratti di pista soggetti all'utilizzo di più società di impianti di risalita;
 - 3) gli impianti, le infrastrutture ed i servizi funzionali alle piste;
 - 4) la localizzazione, la tipologia e i contenuti della segnaletica direzionale, la tipologia dei sistemi di delimitazione della pista;
 - 5) i sistemi di protezione contro gli infortuni;
 - 6) le indicazioni relative alle particolarità morfologiche della pista;
 - 7) le tipologie e l'entità di opere eventualmente programmate (allargamenti, disboscamenti, spietramenti, inerbimenti, livellamenti, ecc.);
 - 8) l'indicazione delle sezioni di cui alla lettera c);
 - c) sezioni trasversali;
 - d) carta delle pendenze in scala minima 1: 4.000;
 - e) estratto delle tavole di azionamento del PRGC riportanti il tracciato della pista;
carta e relazione geologica inerente la pista e le aree limitrofe;
 - f) relazione tecnica articolata nei seguenti argomenti:
 - g) 1) caratteristiche della pista (pendenza longitudinale media e massima, dislivelli, pendenze trasversali, larghezza media e minima, lunghezza orizzontale e inclinata sull'asse della pista, superfici, quote altimetriche, orientamento dei versanti, ecc.);
 - 2) connotati dei siti attraversati (morfologia e struttura del terreno, colture in atto);
 - 3) descrizioni di eventuali opere necessarie al completamento della pista e delle infrastrutture che la interessano (scavi, movimenti terra, reinerbimenti, rete di canali per la raccolta acque superficiali, ecc.);
 - 4) valutazioni dimensionali della pista in relazione alla funzionalità del comprensorio e alla portata degli impianti alla stessa afferenti;
 - 5) proposta motivata di classificazione della pista;
 - h) per le piste di nuova realizzazione o per significativi interventi su piste esistenti è altresì richiesto un progetto delle sistemazioni idrogeologiche.
 6. L'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali,

- verificata la regolarità formale della domanda, provvede, entro sessanta giorni, all'inoltro della stessa alla Commissione di cui all'articolo 6, per il prescritto parere.
7. Acquisito il parere di cui al comma 6, l'Assessore regionale al turismo, sport e beni culturali provvede, entro trenta giorni, con proprio decreto, alla classificazione della pista. ».

L'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 363 prevede quanto segue:

- «2. Aree sciabili attrezzate.
1. Sono aree sciabili attrezzate le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve quali: lo sci, nelle sue varie articolazioni; la tavola da neve, denominata «snowboard»; lo sci di fondo; la slitta e lo slittino; altri sport individuati dalle singole normative regionali.
 2. Al fine di garantire la sicurezza degli utenti, sono individuate aree a specifica destinazione per la pratica delle attività con attrezzi quali la slitta e lo slittino, ed eventualmente di altri sport della neve, nonché le aree interdette, anche temporaneamente, alla pratica dello snowboard.
 3. Le aree di cui ai commi 1 e 2 sono individuate dalle regioni. L'individuazione da parte delle regioni equivale alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza e rappresenta il presupposto per la costituzione coattiva di servitù connesse alla gestione di tali aree, previo pagamento della relativa indennità, secondo quanto stabilito dalle regioni.
 4. All'interno delle aree di cui al comma 1, aventi più di tre piste, servite da almeno tre impianti di risalita, i comuni interessati individuano, nelle giornate in cui non si svolgono manifestazioni agonistiche, i tratti di pista da riservare, a richiesta, agli allenamenti di sci e snowboard agonistico. Le aree di cui al presente comma devono essere separate con adeguate protezioni dalle altre piste e tutti coloro che le frequentano devono essere muniti di casco protettivo omologato, ad eccezione di chi svolge il ruolo di allenatore.
 5. All'interno delle aree di cui al comma 1, aventi più di venti piste, servite da almeno dieci impianti di risalita, i comuni interessati individuano le aree da riservare alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard (snowpark). Le aree di cui al presente comma devono essere separate con adeguate protezioni dalle altre piste, devono essere dotate di strutture per la pratica delle evoluzioni acrobatiche, devono essere regolarmente mantenute, e tutti coloro che le frequentano devono essere dotati di casco protettivo omologato. ».

Nota all'articolo 3:

- (2) L'articolo 6 della legge regionale 17 marzo 1992, n. 9, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1999, n. 39, prevede quanto segue:

«Art. 6
Commissione tecnico-consulativa
per le piste di sci.

1. Con decreto dell'Assessore regionale al turismo, sport e beni culturali è istituita una Commissione tecnico-consulti-

va per le piste di sci, quale organo tecnico dell'Amministrazione regionale in materia di piste di sci.

2. **Fanno parte della Commissione:**
 - a) il dirigente dell'Ufficio regionale del turismo e sport, con funzioni di coordinatore, o suo delegato;
 - b) il dirigente dell'Ufficio regionale di urbanistica, o suo delegato;
 - c) il dirigente del Servizio regionale sistemazioni idrauliche e difesa del suolo, o suo delegato;
 - d) un funzionario dell'Ufficio regionale della protezione civile, Ufficio valanghe, designato dall'Assessore regionale all'agricoltura, forestazione e risorse naturali, o suo delegato;
 - e) un esperto designato dall'Associazione valdostana esercenti impianti a fune e/o un rappresentante dell'Associazione valdostana enti gestori di piste di sci di fondo o suo delegato, a seconda degli argomenti trattati;
 - f) un rappresentante dell'Unione valdostana guide d'alta montagna (U.V.G.A.M.), o suo delegato;
 - g) un rappresentante dell'Associazione valdostana maestri di sci (A.V.M.S.), o suo delegato;
 - h) un rappresentante del Soccorso alpino valdostano, o suo delegato;
 - h-bis) un membro designato dall'Associazione Sport Invernali Valle d'Aosta (ASIVA).
3. Alle funzioni di segreteria della Commissione provvede con proprio personale il servizio competente dell'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali.
4. L'Associazione valdostana esercenti impianti a fune designa inoltre un supplente destinato a sostituire in caso di assenza o impedimento, il commissario di cui alla lettera e) del comma 2.
5. I pareri e le decisioni della Commissione sono assunti con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
6. La Commissione è convocata d'ufficio dal coordinamento ogni qualvolta sia chiamata ad esprimere parere. La Commissione deve emettere il proprio parere non oltre novanta giorni dal ricevimento della documentazione e, nel caso in cui esigenze istruttorie richiedano l'acquisizione di ulteriori documenti in aggiunta a quelli previsti dal comma 5 dell'articolo 3, il termine ricomincia a decorrere, per una sola volta, dal momento della ricezione, da parte della Commissione stessa, della documentazione richiesta.
7. Ai lavori della Commissione possono essere invitati tecnici ed esperti, il cui parere sia ritenuto utile o necessario nell'esame di singole questioni. La commissione, ai fini dell'espletamento delle sue funzioni, può effettuare ispezioni e sopralluoghi sulle aree interessate dalla richiesta di classificazione.
8. Ai componenti della Commissione estranei all'Amministrazione regionale è corrisposto un gettone di presenza di lire 100.000 per giornata di seduta; spetta altresì il rimborso di eventuali spese di trasferta nella misura e con le modalità previste dalle norme in vigore per il personale regionale, in quanto applicabili.».

Nota all'articolo 7:

(3) Vedasi nota 1.

Nota all'articolo 8:

(4) L'articolo 8 della legge 24 dicembre 2003, n. 363 prevede quanto segue:

«8. **Obbligo di utilizzo del casco protettivo per i minori di anni quattordici.**

1. *Nell'esercizio della pratica dello sci alpino e dello*

snowboard è fatto obbligo ai soggetti di età inferiore ai quattordici anni di indossare un casco protettivo conforme alle caratteristiche di cui al comma 3.

2. *Il responsabile della violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 30 euro a 150 euro.*
3. *Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il competente organo del CONI, stabilisce con proprio decreto le caratteristiche tecniche dei caschi protettivi di cui al comma 1, e determina le modalità di omologazione, gli accertamenti della conformità della produzione e i controlli opportuni.*
4. *Chiunque importa o produce per la commercializzazione caschi protettivi di tipo non conforme alle caratteristiche di cui al comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 euro a 100.000 euro.*
5. *Chiunque commercializza caschi protettivi di tipo non conforme alle caratteristiche di cui al comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro.*
6. *I caschi protettivi non conformi alle caratteristiche prescritte sono sottoposti a sequestro da parte dell'autorità giudiziaria.*
7. *Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4, 5 e 6 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2005.».*

Nota all'articolo 9:

(5) L'articolo 2 della legge regionale 12 novembre 2001, n. 32 prevede quanto segue:

«Art. 2

(Organizzazione e gestione del servizio)

1. *La responsabilità organizzativa e gestionale del servizio di soccorso sulle piste di sci di discesa è affidata ai soggetti cui compete la gestione delle piste interessate.*
2. *I gestori delle piste di sci di discesa sono tenuti a comunicare alla struttura regionale competente in materia di piste di sci le date di apertura e di chiusura al pubblico dei comprensori da essi gestiti. ».*

Note all'articolo 11:

(6) Il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 17 marzo 1992, n. 9 prevedeva quanto segue:

«1. *La Commissione tecnico-consuntiva per le piste di sci, sulla base della domanda presentata a norma dell'articolo 3 e dell'allegata documentazione, esprime pareri tecnici concernenti:*

- a) *l'idoneità tecnica della pista in rapporto alla classificazione proposta;*
- b) *la rispondenza della segnaletica prevista alle iscrizioni di cui all'articolo 4;*
- c) *le prescrizioni, ivi compresa l'effettuazione di lavori, cui eventualmente subordinare l'esercizio della pista. ».*

(7) Il comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 17 marzo 1992, n. 9 prevede quanto segue:

«2. *Nei casi in cui l'utilizzo delle piste di sci da fondo sia soggetto a pagamento, allo sciatore sprovvisto del biglietto è comminata una sanzione amministrativa pari a dieci volte il prezzo del biglietto medesimo.».*